

5.3.2.1.2 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane

Riferimenti normativi	Articolo 36 (a) (ii) e 37 del Reg. (CE) N° 1698/2005 e punto 5.3.2.1.2. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06
Codice di Misura	2.1.2.
1 – Descrizione della misura	
Finalità	La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio svantaggiato, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne svantaggiate. Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alla presente misura fino al 31 dicembre 2009.
Obiettivi	La misura prevede la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate diverse dalle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: <ul style="list-style-type: none"> – garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree svantaggiate; – conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica.
Tipologia di indennità ammissibile	Sono concesse indennità compensative per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree svantaggiate diverse dalle aree montane. Le compensazioni, fatte salve le condizioni di cui al capitolo "Limitazioni alle condizioni di ammissibilità", hanno una durata annuale.
Beneficiari	Imprenditori agricoli singoli e associati che si impegnino a coltivare una superficie di almeno 3 Ha di SAU.
Tasso di partecipazione comunitario	– La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica
Limitazioni alle condizioni di ammissibilità	Gli agricoltori possono beneficiare dell'aiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – l'agricoltore si impegna a proseguire l'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane per almeno 5 anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto; – l'impegno di cui al trattino precedente dovrà riguardare almeno 3 ettari di SAU ubicata nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane; – l'agricoltore si impegna a pascolare tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente aziendali, per le quali ha chiesto l'aiuto a valere della presente misura. È facoltà dello stesso agricoltore non chiedere a premio tali superfici, nel qual caso le stesse non verranno computate nel calcolo del rapporto UBA/Ha di foraggiere aziendali. – il diritto di uso civico sulle superfici foraggiere delle proprietà collettive è considerato titolo di possesso ammissibile. In tal caso il premio sarà erogato sulla base della superficie virtuale, assegnata ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 796/2004; – deve essere garantito un carico di bestiame allevato compreso tra 0,3 e 2,0 UBA ad ettaro di superficie a foraggiere. Nel calcolo delle superfici si deve tenere conto

	<p>esclusivamente dell'occupazione del suolo rilevata ed accertata da AGEA. Le superfici classificate forestali in base all'art. 2 della legge regionale 6/05, sono escluse dal contributo. Tuttavia, le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea, intesa come area di incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% pur non percependo alcun aiuto, possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie congiuntamente alle superfici foraggere, per la quota di superficie non coperta da vegetazione arborea;</p>																						
	<p>– le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiere, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate;</p> <p>Per il computo di tale carico di bestiame, possono essere presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado;</p>																						
Intensità e tipologia di aiuto	<p>Sono concesse indennità compensative per ettaro di SAU secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">COLTURA</th> <th style="text-align: center;">Compensazione Euro/Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cereali autunno-vernini</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cereali primaverili-estivi</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Proteiche da granella</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oleaginose</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Medica ed altre foraggere avvicendate</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ortaggi e piccoli frutti</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vite</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Olivo</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fruttiferi</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pascoli e prati pascolo</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU; – 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari; – nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari. <p>È stabilito comunque un massimale cumulato di € 15.000 per beneficiario per anno, a valere su tutte le misure di indennità compensativa del presente Programma (misure 211-212-213).</p> <p>Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.</p>	COLTURA	Compensazione Euro/Ha	Cereali autunno-vernini	100	Cereali primaverili-estivi	100	Proteiche da granella	100	Oleaginose	100	Medica ed altre foraggere avvicendate	100	Ortaggi e piccoli frutti	100	Vite	100	Olivo	100	Fruttiferi	100	Pascoli e prati pascolo	100
COLTURA	Compensazione Euro/Ha																						
Cereali autunno-vernini	100																						
Cereali primaverili-estivi	100																						
Proteiche da granella	100																						
Oleaginose	100																						
Medica ed altre foraggere avvicendate	100																						
Ortaggi e piccoli frutti	100																						
Vite	100																						
Olivo	100																						
Fruttiferi	100																						
Pascoli e prati pascolo	100																						
2 – Procedure di attuazione																							
Ambito territoriale di intervento	<p>Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate diverse dalle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 4. Si informa, ai sensi dell'allegato II punto 9.3.V.B. secondo trattino del Reg. (CE) 817/04 della Commissione, che le aree non</p>																						

	sono modificate rispetto a quelle individuate nel precedente periodo di programmazione.	
Procedure di selezione	La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso annuali e delle relative graduatorie di merito.	
Criteri di priorità	I criteri di selezione dei beneficiari verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del presente Programma e faranno prevalentemente riferimento ai seguenti criteri di priorità: <ul style="list-style-type: none"> – intervento in aree protette e Natura 2000; – agricoltori che praticano l'allevamento biologico. 	
Disposizioni transitorie	È previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, a valere sulla misura E, al periodo 2007-2013 per un importo stimato di 0,33 milioni di Euro di quota FEASR	
3 – Indicatori comuni		
Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Output	• Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	333
	• Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	8.468
Risultato	• (6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
	➤ (a) Alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	847
	➤ (d) A migliorare la qualità del suolo (ha)	847
	➤ (e) A evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha)	6.774
Impatto	• (2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di ULU per effetto del PSR) (ULU)	286
	• (4) Ripristino della biodiversità (contributo al mancato peggioramento dell'indice)	5,76%
	• (5) Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ettari)	2.615
4 – Indicatori supplementari regionali		
Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Impatto	• (B) Produzione di qualità (numero di imprese)	198
	• (D) Dinamica della popolazione (popolazione residente interessata dall'intervento)	2.284